

Parere del Comitato economico e sociale europeo su «La posizione del CESE su alcune questioni specifiche fondamentali sollevate nel quadro dei negoziati sul Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)»

(parere d'iniziativa)

(2016/C 487/05)

Relatore: **Philippe DE BUCK**

Correlatrice: **Tanja BUZEK**

Decisione dell'Assemblea plenaria	21/01/2016
Base giuridica	Articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno Parere d'iniziativa
Sezione competente	Relazioni esterne
Adozione in sezione	19/07/2016
Adozione in sessione plenaria	21/09/2016
Sessione plenaria n.	519
Esito della votazione	213/23/17
(favorevoli/contrari/astenuti)	

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Nel 2016 i negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) entrano in una fase cruciale. I negoziatori principali dell'UE e degli USA hanno affermato il loro impegno ad accelerare i colloqui, con l'obiettivo di raggiungere un accordo politico globale e ambizioso che individui gli eventuali «terreni d'intesa» in tutti i settori entro la fine dell'attuale amministrazione Obama. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha pertanto deciso di elaborare un parere su alcune questioni specifiche relative al TTIP.

1.2. Il presente parere non esprime osservazioni in merito a un possibile accordo finale che sarà il risultato dei negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. È nondimeno importante valutare fino a che punto le posizioni della società civile organizzata europea, formulate in precedenti pareri del CESE, siano state prese in considerazione nelle proposte dell'UE attualmente a disposizione del pubblico. Ciò costituisce la base per un partenariato rafforzato tra la Commissione europea e la società civile europea nello sviluppo della futura politica commerciale dell'UE.

1.3. Nel sottolineare il proprio ruolo istituzionale, il CESE formula pertanto le seguenti raccomandazioni.

1.4. Cooperazione normativa

1.4.1. I negoziati per il TTIP stanno imprimendo un nuovo slancio a favore di una maggiore cooperazione normativa, creando più ampie aspettative. Il Comitato pertanto osserva con soddisfazione che il capitolo proposto in materia include il perseguimento di obiettivi politici pubblici e di un elevato livello di protezione in una serie di ambiti specifici. Il CESE accoglie favorevolmente anche il fatto che sia stato precisato in modo esplicito che la funzione e lo scopo della struttura istituzionale per la cooperazione normativa è di fornire sostegno e consulenza agli organi decisionali sotto il controllo democratico e che non avrà né il potere di adottare atti giuridici né di sostituire le varie procedure di regolamentazione nazionali.

1.4.2. Il Comitato chiede tuttavia una definizione più chiara del concetto di normativa «gravosa» e sottolinea che i regolamenti che tutelano i diritti dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente non dovrebbero essere considerati «gravosi» di per sé.

1.4.3. Il CESE inoltre chiede che il capitolo sulle buone pratiche in materia di regolamentazione non limiti il diritto delle parti di regolamentare o di introdurre procedure equivalenti alla procedura statunitense detta «*notice and comment*».

1.4.4. Infine, il CESE chiede alla Commissione di chiarire le modalità concernenti il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi, in particolare le parti sociali e i rappresentanti della società civile.

1.5. Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie

1.5.1. Il CESE ritiene che le proposte in materia di normazione, regolamentazioni tecniche, etichettatura e marcatura debbano essere considerate interessi rilevanti e offensivi dell'Unione europea. Prende atto inoltre delle importanti disposizioni in materia di trasparenza. Chiede tuttavia:

- che si tenga conto delle preoccupazioni degli organi di normazione CEN/Cenelec per quanto riguarda il rischio di riconoscimento reciproco di standard volontari;

- che vengano effettuati lavori più particolareggiati per quanto concerne i requisiti in materia di marcatura ed etichettatura.

1.5.2. Relativamente al capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie, il CESE prende atto che esso si basa sul corrispondente accordo dell'OMC, che sancisce il principio di precauzione. Tuttavia, chiede ulteriori rassicurazioni sul fatto che la legislazione dell'UE in campo alimentare non venga modificata e che l'UE mantenga le sue restrizioni sugli ormoni, sugli stimolanti della crescita e sugli organismi geneticamente modificati.

1.6. Dogane e facilitazione degli scambi

1.6.1. Il CESE riconosce l'importanza di agevolare gli scambi, in particolare per le piccole imprese, e accoglie con favore il capitolo proposto dalla Commissione. Chiede tuttavia di semplificare ulteriormente le procedure doganali e di chiarire le norme concernenti le sanzioni e la responsabilità in caso di violazione della legislazione doganale.

1.7. Servizi

1.7.1. Il CESE accoglie favorevolmente gli impegni significativi assunti dall'UE nel capitolo sui servizi e ribadisce la sua richiesta di rendere più facile l'accesso al mercato a livello federale e statale, di garantire una più ampia cooperazione normativa (riconoscendo che l'accesso al mercato dipende anche da questo aspetto) e di salvaguardare i servizi pubblici conformemente al TFUE. Il CESE inoltre fa nuovamente presente che i servizi audiovisivi non figurano nel mandato e non possono quindi essere inclusi in nessun impegno. Il Comitato appoggia la decisione della Commissione europea di lasciare in sospeso i negoziati sull'accesso al mercato dei servizi finanziari finché i negoziatori statunitensi non accetteranno chiaramente di avviare un dibattito sulla cooperazione normativa in questo settore, con l'obiettivo di incrementare i livelli di protezione e la stabilità finanziaria. Il CESE infine chiede che la deroga riguardante i servizi di pubblica utilità sia formulata in maniera esplicita e dettagliata, al fine di garantire che tutti i servizi pubblici sottoposti a esternalizzazione o finanziati dallo Stato o da organizzazioni private, con o senza scopo di lucro, siano esclusi dall'accordo.

1.8. Commercio e sviluppo sostenibile

1.8.1. Il CESE accoglie con favore la portata globale e dettagliata della proposta della Commissione in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Ritiene tuttavia che il valore effettivo di tali disposizioni dipenda innanzitutto dalla possibilità che alla fine queste vengano effettivamente applicate. Il CESE chiede di elaborare un sistema di applicazione efficace e un forte meccanismo di monitoraggio da parte della società civile. Il CESE non è in grado di formulare osservazioni sulle misure di applicazione del capitolo sullo sviluppo sostenibile del TTIP, in quanto le proposte di testo relative all'applicazione sono state rinviate. È importante che la Commissione collabori con la società civile e le parti sociali in merito a queste proposte, per assicurare che vengano elaborate in modo da essere efficaci nella pratica. Il CESE si riserva la possibilità di formulare osservazioni in merito a tali elementi nel momento in cui saranno resi pubblici.

1.9. Protezione degli investimenti

1.9.1. Il CESE accoglie con favore la proposta volta a riformare il sistema di protezione degli investimenti e l'obiettivo di creare un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti che sostituisca i collegi arbitrali privati. Tuttavia, il CESE ravvisa ancora una serie di criticità, elencate al punto 8.8, che è necessario affrontare. Chiede inoltre alla Commissione di elaborare una valutazione d'impatto che esamini sia il costo sia il funzionamento del nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS).

2. Contesto

2.1. Dall'avvio dei negoziati sul TTIP, nel giugno 2013, il CESE ha svolto un ruolo importante nella formulazione delle posizioni della società civile organizzata dell'UE mediante l'elaborazione di pareri in merito a specifici aspetti dei negoziati sul TTIP⁽¹⁾, alla protezione degli investimenti, alla risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS)⁽²⁾ e all'impatto del TTIP sulle PMI⁽³⁾. Nel frattempo, la Commissione ha pubblicato l'importante comunicazione *Commercio per tutti*⁽⁴⁾ che fissa le condizioni per i prossimi trattati in materia di commercio e investimenti. Nel suo parere al riguardo⁽⁵⁾ il CESE ha sostenuto l'approccio illustrato nella comunicazione. Il Comitato sta inoltre cercando, in cooperazione con le altre istituzioni dell'UE, di contribuire ad un dibattito della società civile sul TTIP basato sui fatti, attraverso una serie di attività collegate al TTIP. Tra queste figurano l'organizzazione di audizioni e visite di consiglieri del CESE negli Stati Uniti.

2.2. Il CESE prende atto del fatto che i negoziati sul TTIP si svolgono in un clima di maggiore trasparenza rispetto a precedenti negoziati nel campo del commercio e degli investimenti: è la prima volta che vengono pubblicati il mandato del Consiglio, le posizioni dell'UE e il testo di varie proposte. È stato creato un gruppo consultivo che riunisce esperti in rappresentanza di una vasta gamma di interessi — consumatori, sindacati, imprese, ambientalisti ed esperti nel campo della salute pubblica — per fornire ai negoziatori europei una consulenza di elevata qualità nei settori oggetto di negoziazione. Il CESE tuttavia si rammarica, considerato il proprio ruolo istituzionale, di non essere stato formalmente invitato a partecipare ai lavori del gruppo consultivo sul TTIP⁽⁶⁾. La Commissione europea ha creato una pagina web dedicata al TTIP che contiene schede informative e letture orientative, documenti sulla posizione dell'UE (che definiscono e descrivono l'approccio generale dell'Unione europea a un determinato tema), le proposte testuali dell'UE (che sono le proposte iniziali dell'UE per i testi giuridici sui temi oggetto del TTIP) e l'offerta dell'UE per l'accesso al mercato in materia di servizi. Il CESE esprime apprezzamento per la proposta della Commissione di creare un forum della società civile, che sarà composto di rappresentanti delle organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui i partecipanti ai gruppi consultivi nazionali, per portare avanti un dialogo sull'attuazione e sull'applicazione dell'accordo.

2.3. Il presente parere si basa sulle conclusioni dei precedenti pareri in cui il Comitato ha chiesto che i benefici del TTIP siano equamente ripartiti tra il mondo imprenditoriale (in particolare le PMI), i lavoratori, i consumatori e i cittadini, ponendo al tempo stesso la salvaguardia degli elevati standard in vigore nell'UE quale presupposto per l'accettazione dell'accordo. Il CESE ritiene importante esprimersi in merito alle posizioni e alle proposte di testo dell'UE già pubblicate per una serie di capitoli, esaminando fino a che punto esse siano compatibili con tali presupposti e individuando i principali punti di interesse e di preoccupazione per la società civile europea. In particolare, il CESE ha scelto di concentrare la sua analisi sulle proposte in merito alla cooperazione normativa, soprattutto per quanto riguarda le buone pratiche in materia (rese pubbliche il 21 marzo 2016), sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (entrambe rese pubbliche nel gennaio 2015), sulle dogane e sull'agevolazione degli scambi (rese pubbliche nel gennaio 2015 e modificate nel marzo 2016), sui servizi (rese pubbliche nel luglio 2015), sullo sviluppo sostenibile (rese pubbliche nel novembre 2015) e sugli investimenti (rese pubbliche nel novembre 2015). Il presente parere esamina i documenti pubblicati anteriormente al 14 luglio 2016.

⁽¹⁾ Cfr. il parere d'iniziativa del CESE sul tema *Le relazioni commerciali transatlantiche e il punto di vista del CESE su una cooperazione rafforzata e un eventuale accordo di libero scambio tra l'UE e gli USA* (GU C 424 del 26.11.2014, pag. 9).

⁽²⁾ Cfr. il parere d'iniziativa del CESE *Tutela degli investitori e risoluzione delle controversie investitore-Stato negli accordi commerciali e di investimento dell'UE con i paesi terzi* (GU 332 dell'8.10.2015, pag. 45).

⁽³⁾ Cfr. il parere d'iniziativa del CESE *Il TTIP e il suo impatto sulle PMI* (GU C 383 del 17.11.2015, pag. 34).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione europea *Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile* (COM(2015) 497 final).

⁽⁵⁾ Cfr. il parere d'iniziativa del CESE sul tema *Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile* (GU C 264 del 20.7.2016, pag. 123).

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

2.4. È opportuno osservare che il 14 luglio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta sulle disposizioni istituzionali dell'accordo⁽⁷⁾, che comprende la creazione di gruppi consultivi composti da rappresentanti della società civile e in grado di fornire consulenza alle parti sull'applicazione dell'accordo. Il CESE accoglie con favore il fatto che il mandato di tali gruppi venga esteso in modo da coprire tutti i temi pertinenti per l'accordo; si rammarica tuttavia del fatto che la riunione congiunta dei due gruppi consultivi, da indire su iniziativa dei gruppi stessi, non venga esplicitamente menzionata nella proposta dell'UE e che il forum della società civile possa essere convocato soltanto dal comitato misto. Le riunioni del forum della società civile consentiranno ai membri dei due gruppi di lavorare su raccomandazioni comuni alle parti.

2.5. A questo proposito, il CESE deplora profondamente che quando i negoziati verranno condotti, alla fine, sulla base di testi consolidati, l'elevato livello di trasparenza conseguito finora risulterà seriamente compromesso se gli USA non accetteranno di rendere tali testi accessibili al pubblico o almeno al gruppo consultivo dell'UE. Pertanto il CESE invita la Commissione a continuare a compiere tutti gli sforzi possibili per sollevare la questione con i propri omologhi.

3. Cooperazione normativa

3.1. La cooperazione normativa è uno dei tre pilastri del TTIP (gli altri sono l'accesso al mercato e le regole) e si compone di quattro elementi: gli aspetti orizzontali (che comprendono, da un lato, un capitolo sulla «coerenza normativa» o le «buone pratiche normative» e, dall'altro, un capitolo sulla «cooperazione normativa» tra le autorità di regolamentazione), gli ostacoli tecnici al commercio, la sicurezza alimentare e la salute di animali e piante (misure sanitarie e fitosanitarie) e infine gli allegati settoriali. L'obiettivo del presente capitolo è quello di analizzare il primo di questi elementi — gli aspetti orizzontali — mentre nel capitolo successivo verranno affrontati gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie.

3.2. La cooperazione normativa è considerata uno dei principali obiettivi del TTIP, perché può svolgere un ruolo importante nel facilitare gli scambi e gli investimenti nonché nel migliorare la competitività soprattutto delle piccole imprese. In particolare, le piccole e medie imprese si attendono nuove opportunità dato che, a differenza di quelle grandi, esse non dispongono delle risorse necessarie per orientarsi nei differenti contesti normativi delle due sponde dell'Atlantico. Al tempo stesso, una maggiore compatibilità dei regimi normativi creerebbe, per le grandi imprese, opportunità di trarre vantaggio dalle economie di scala tra l'Europa e gli Stati Uniti.

3.3. Gli sforzi verso una cooperazione normativa non sono nuovi⁽⁸⁾. I negoziati per il TTIP imprimono un nuovo slancio a favore di una maggiore cooperazione normativa, creando più ampie aspettative. Il CESE ritiene che non sia facile stimare i benefici derivanti da una maggiore cooperazione normativa, soprattutto perché variano a seconda del grado di cooperazione concordata nel corso dei negoziati. Nel progetto di relazione tecnica intermedia elaborato dalla Commissione europea e concernente la valutazione d'impatto per la sostenibilità si prevede che il 76 % dell'impatto complessivo del TTIP sarà il risultato della cooperazione normativa e che il 24 % deriverà dalla riduzione tariffaria⁽⁹⁾.

3.4. Tuttavia, il Comitato ritiene importante creare un sistema di protezione per far sì che il processo di cooperazione normativa non venga utilizzato per compromettere gli standard in materia di protezione sociale e di tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente, ma che tenda piuttosto a migliorarli. Se tali condizioni saranno soddisfatte, non vi saranno solo vantaggi economici, ma anche un alleggerimento del lavoro delle autorità di regolamentazione nel conseguire obiettivi di politica pubblica.

3.5. La salvaguardia degli alti livelli di protezione esistenti nell'UE è un punto fondamentale per il CESE. L'attuale proposta di articolo x1, lettera b), del capitolo sulla cooperazione normativa riguarda il perseguimento di obiettivi di politica pubblica e di un elevato livello di protezione, in particolare nei seguenti settori: salute pubblica; vita e salute di persone, animali e piante; salute e sicurezza; condizioni di lavoro; benessere animale; ambiente; consumatori; protezione e sicurezza sociale; dati personali e cibersecurity; diversità culturale; stabilità finanziaria.

⁽⁷⁾ Cfr. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154802.pdf

⁽⁸⁾ Ricordiamo ad esempio il Consiglio economico transatlantico (CET) istituito nel 2007, il Forum per la cooperazione ad alto livello e il Forum per la cooperazione normativa ad alto livello.

⁽⁹⁾ Ecorys, *Trade SIA on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and the USA — Draft Interim Technical Report* (Valutazione d'impatto per la sostenibilità degli scambi commerciali riguardo al Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) tra l'UE e gli USA — Progetto di relazione tecnica intermedia), pag. 18 (<http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/TSIA-TTIP-draft-Interim-Technical-Report.pdf>).

3.6. Tuttavia, il CESE teme che questo possa essere compromesso dall'articolo x1, lettera d), che stabilisce l'obiettivo di «ridurre i requisiti normativi inutilmente gravosi»⁽¹⁰⁾. Il CESE teme che questa formulazione potrebbe indurre a pensare che la tutela dei diritti dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente sia qualcosa di «gravoso» di per sé.

3.7. Pertanto, il CESE ribadisce con fermezza che la salvaguardia degli elevati standard esistenti è un requisito fondamentale e che, oltre a promuovere le opportunità commerciali, la cooperazione normativa dovrebbe essere intesa a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere economico e sociale dei cittadini sulle due sponde dell'Atlantico. Tale impegno dovrebbe essere pertanto riaffermato in un linguaggio molto chiaro e dettagliato nell'accordo definitivo. Il CESE esprime preoccupazione per la proposta dell'UE sulle buone pratiche in materia di regolamentazione. La cooperazione normativa dovrebbe essere intesa a migliorare il dialogo tra le autorità di regolamentazione e non invece a influenzare i rispettivi iter legislativi. Il CESE chiede alla Commissione europea di chiarire il capitolo della sua proposta relativo alle buone pratiche in materia di regolamentazione.

3.8. In questo senso, il CESE ritiene che l'attuale proposta concernente il capitolo sulle buone pratiche normative, in cui si osserva che le parti avranno il compito di esaminare «alternative di tipo non normativo (compresa la possibilità di non regolamentare) [...] in grado di conseguire l'obiettivo dell'atto normativo», non debba essere considerata una limitazione del diritto delle parti a regolamentare. Ai fini di una maggiore certezza del diritto, il testo dell'accordo dovrebbe specificare che questa disposizione non limita il diritto delle parti a legiferare. Rileva inoltre che l'articolo 6 della proposta relativo alle consultazioni delle parti interessate non dovrebbe essere considerato equivalente alla procedura detta «*notice and comment*» in vigore negli Stati Uniti (consistente nell'obbligo per le agenzie amministrative di notificare alle parti interessate una proposta di provvedimento, con la possibilità di queste di presentare osservazioni).

3.9. Lo sviluppo degli scambi commerciali deve pertanto continuare a essere, secondo il CESE, un obiettivo centrale. È importante che i negoziati sul TTIP sostengano l'eliminazione di inutili ostacoli al commercio⁽¹¹⁾.

3.10. Il CESE accoglie favorevolmente il fatto che l'attuale proposta della Commissione precisi in modo esplicito che la funzione e lo scopo della struttura istituzionale per la cooperazione normativa è di fornire sostegno e consulenza agli organi decisionali sotto il controllo democratico del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE⁽¹²⁾. La normale procedura legislativa non deve essere compromessa e bisogna evitare eventuali ritardi o il cosiddetto «gelo normativo». Il CESE accoglie con favore il testo dell'articolo 1 proposto, nel quale si ribadisce il diritto sia di disciplinare sia di stabilire i livelli di protezione. Tuttavia, è fondamentale che la proposta definisca la composizione e le norme procedurali dei vari comitati e dei diversi gruppi di lavoro. Il CESE invita la Commissione europea a garantire la coerenza e l'uniformità tra i capitoli riguardanti la cooperazione normativa orizzontale, quelli sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie e gli allegati settoriali.

3.11. Il dialogo che ha luogo all'inizio del processo normativo aumenta le possibilità di trovare soluzioni politiche che tengano conto anche delle considerazioni transfrontaliere e deve pertanto essere garantito. Nella sua proposta, la Commissione deve descrivere in maniera chiara il coinvolgimento dei soggetti interessati attraverso un processo trasparente, il quale è un principio fondamentale di un corretto iter normativo all'interno dell'Unione europea. Affinché la cooperazione normativa raggiunga risultati inclusivi e formuli proposte destinate alle autorità di regolamentazione, vi deve essere una partecipazione strutturata ed equilibrata delle parti interessate, in particolare le imprese, i consumatori, i gruppi d'interesse ambientalisti e i lavoratori.

3.12. Per realizzare concretamente progressi specifici, occorrono consultazioni preliminari sulle attività normative tra le autorità di regolamentazione dell'UE e quelle degli Stati Uniti. Le discussioni fin dalle fasi iniziali del processo di elaborazione delle politiche dovrebbero aumentare le possibilità di elaborare norme interoperabili in futuro e di consentire agli operatori del mercato di conformarsi ai due regimi contemporaneamente. Tuttavia, le autorità di regolamentazione devono considerare facoltativi il dialogo e la risposta alle osservazioni dei loro omologhi o delle parti interessate, al fine di evitare qualsiasi effetto di gelo normativo.

3.13. Il CESE chiede alla Commissione europea di chiarire le modalità concernenti sia il dialogo sia la partecipazione dei soggetti rappresentativi di cui sopra, in particolare le parti sociali e i rappresentanti della società civile. Bisogna garantire espressamente che le parti interessate pertinenti possano contribuire a un dialogo trasparente attraverso una procedura ben definita che imponga la parità di trattamento e consenta di evitare ritardi nel processo di regolamentazione. Per quanto riguarda l'UE, il registro per la trasparenza dovrebbe essere tenuto in considerazione al momento di definire la pertinenza e la rappresentatività delle parti interessate.

⁽¹⁰⁾ Proposta riveduta di testo dell'UE sulla cooperazione normativa, resa pubblica il 21 marzo 2016, <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154377.htm>.

⁽¹¹⁾ Relazione 16/04E del Consiglio economico e sociale (SER) neerlandese sull'accordo TTIP, (<https://www.ser.nl/~media/files/internet/talen/engels/2016/ttip.ashx>).

⁽¹²⁾ Cfr. il parere del Consiglio economico, sociale e ambientale francese sul tema *Le poste in gioco dei negoziati relativi al progetto di Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTPI)* (http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_01_projet_partenariat_transatlantique.pdf).

4. Questioni riguardanti gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie

4.1. Il CESE si compiace del fatto che l'accordo OMC sugli ostacoli tecnici al commercio sia stato integrato così com'è nella proposta. Inoltre, il capitolo proposto sugli ostacoli tecnici al commercio affronta i requisiti tecnici (norme e regolamentazioni tecniche) e i requisiti di valutazione della conformità. Il CESE ritiene che le proposte in materia di normazione, regolamentazioni tecniche, etichettatura e marcatura debbano essere considerate interessi rilevanti e offensivi dell'Unione europea. È importante che queste proposte non vengano utilizzate per mettere in discussione i regolamenti in materia di salute e sicurezza e di protezione sociale.

4.2. Il CESE prende atto delle disposizioni importanti in materia di trasparenza: in esse viene ribadito l'obbligo di notificare le misure all'OMC, di fornire informazioni all'altra parte, di offrire la possibilità di presentare osservazioni scritte e di fornire risposte a tali osservazioni. Tali disposizioni prevedono altresì la pubblicazione, in un registro, di tutte le regolamentazioni tecniche applicabili, sia quelle nuove che quelle già esistenti, nonché degli standard cui fanno riferimento le regolamentazioni tecniche (la grande maggioranza degli standard viene applicata dall'industria senza che le autorità di regolamentazione vi facciano riferimento nelle regolamentazioni tecniche).

4.3. Per quanto riguarda la normazione, il CESE accoglie con favore la cooperazione tra gli organismi preposti e i principi relativi ad un limitato riconoscimento reciproco. Il CESE ha comunque preso atto delle preoccupazioni espresse dal CEN/Cenelec sui rischi del riconoscimento reciproco di norme volontarie nel quadro del TTIP. Il CESE chiede alla Commissione di valutare le proposte degli organismi di normazione dell'UE e di garantire che gli interessi dell'UE siano salvaguardati. Un altro aspetto importante è quello di garantire che tutte le parti interessate possano contribuire allo sviluppo di nuove norme.

4.4. I sistemi di normazione degli Stati Uniti e dell'Unione europea sono assai diversi l'uno dall'altro. In particolare, gli Stati Uniti non hanno mai adottato il principio «un prodotto, uno standard accettato ovunque» che rappresenta un pilastro del mercato unico dell'UE. Quando viene adottato uno standard europeo, gli standard nazionali che sono in contrasto con esso vengono soppressi; negli USA coesistono standard diversi sul mercato, il che rende difficile per le PMI capire quale sia quello più adatto alla loro linea di prodotti. Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare le piccole imprese, è essenziale che sia istituito un helpdesk negli Stati Uniti che possa fornire un servizio di supporto alle imprese dell'Unione europea che intendono esportare verso il mercato statunitense. Si tratta spesso di piccole imprese con risorse limitate ma con un elevato livello di specializzazione in un mercato di nicchia che costituisce la base della loro competitività.

4.5. Il CESE si rammarica che taluni settori chiave come la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, i macchinari e le telecomunicazioni, nei quali l'UE ha un chiaro interesse offensivo, siano considerati settori prioritari da esaminare in futuro: essi dovrebbero figurare tra i risultati specifici di riferimento dei negoziati per quanto concerne la valutazione della conformità.

4.6. Analogamente, il CESE si rammarica che nel capitolo relativo alla marcatura e all'etichettatura non vengano definite delle priorità per i futuri lavori e non esistano «spazi riservati» né per il calendario del prossimo riesame dei requisiti di marcatura ed etichettatura, né per l'inclusione dei risultati ottenuti dai negoziati in determinati settori specifici.

4.7. Il capitolo proposto per quanto concerne le misure sanitarie e fitosanitarie si basa sull'accordo dell'OMC in materia e sulle osservazioni in merito alla proposta testuale dell'Unione presentata per essere discussa con gli Stati Uniti in occasione del ciclo di negoziati svoltisi fra il 29 settembre e il 3 ottobre 2014 e resa pubblica il 7 gennaio 2015.

4.8. L'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, che contempla l'applicazione dei regolamenti sulla sicurezza alimentare e sulla salute delle piante e degli animali, prevede il principio di precauzione (articolo 5, paragrafo 7), che attualmente è sancito anche dal trattato di Lisbona. Ciò non deve essere negoziabile e non dovrebbe pertanto formare parte dell'accordo. Il CESE accoglie pertanto favorevolmente le assicurazioni fornite dall'UE che il TTIP non modificherà le norme vigenti sui prodotti alimentari, che l'UE manterrà le sue restrizioni sugli ormoni e sugli stimolanti della crescita nelle carni e che il TTIP non cambierà la legislazione dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati.

5. Dogane e facilitazione degli scambi

5.1. Considerato che il commercio di beni rappresenta una larga fetta degli scambi transatlantici, qualsiasi sforzo per migliorare le procedure doganali avrà un notevole impatto sugli scambi bilaterali, in particolare per le piccole imprese.

5.2. Il CESE accoglie favorevolmente le proposte aggiuntive volte ad agevolare le procedure doganali, in particolare: la creazione di uno sportello unico da entrambe le parti dell'Atlantico, un maggiore coordinamento sugli standard internazionali e lo sviluppo di un programma di partenariato per facilitare il commercio, l'armonizzazione e l'allineamento dei dati, l'impegno a valutare quali dati debbano essere allineati, il potenziamento delle responsabilità del comitato misto di cooperazione doganale affinché agisca in qualità di «comitato doganale specializzato» in taluni settori ancora da definire e possa adottare decisioni anticipate.

5.3. Il CESE invita la Commissione europea a chiarire gli elementi particolarmente importanti per le imprese dell'UE e non ancora precisati nel testo disponibile, come il valore de minimis, l'eliminazione di tutti i costi aggiuntivi e la questione delle sanzioni e della responsabilità in caso di violazione della legislazione doganale.

6. Servizi

6.1. Nell'offerta di servizi, l'UE assume impegni significativi in settori che sono fondamentali per promuovere la competitività e la crescita dell'Europa (servizi digitali e telecomunicazioni), che accelerano il processo di integrazione delle catene globali del valore (trasporti, servizi di corriere, servizi alle imprese e servizi professionali) o che incidono su altri settori economici chiave (edilizia, vendita al dettaglio, energia).

6.2. Il CESE, inoltre, rileva con soddisfazione che l'UE propone un quadro per facilitare un regime equo, trasparente e coerente per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra le parti e stabilisce le condizioni generali per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento, che rivestono grande importanza per garantire ai fornitori di servizi dell'UE un migliore accesso al mercato.

6.3. Il CESE ricorda tre aspetti principali collegati ai servizi: la necessità di incrementare l'accesso al mercato a livello sia federale che di Stato; il riconoscimento che l'accesso al mercato dipende anche da una maggiore cooperazione normativa; la richiesta di salvaguardare il carattere specifico dei servizi pubblici conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.4. Il CESE sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare che nel campo dei servizi il TTIP vada al di là degli accordi vigenti, quali il GATS e il TiSA, e che bisognerebbe adottare disposizioni specifiche per eliminare numerosi ostacoli discriminatori esistenti negli Stati Uniti.

6.5. Il Comitato sottolinea un aspetto particolare che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione e che riguarda gli squilibri di accesso al mercato: le imprese americane possono beneficiare di un mercato unico europeo mentre le imprese dell'UE devono far fronte, negli USA, a un mercato frammentato visto che numerosi settori nel campo dei servizi sono disciplinati a livello di singolo Stato. Il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il mantenimento dell'obbligo di visto imposto dagli Stati Uniti ai cittadini di alcuni Stati membri dell'UE, quando invece i cittadini statunitensi non hanno bisogno di visto per entrare nel territorio dell'Unione, costituisce un trattamento discriminatorio nei confronti dei cittadini dell'UE che nuoce alle relazioni bilaterali.

6.6. In merito a determinati settori specifici, il CESE formula le seguenti osservazioni:

- i servizi audiovisivi non fanno parte del mandato e non possono quindi essere inclusi in nessun impegno;
- l'accesso al mercato dei servizi finanziari deve rimanere in sospenso finché i negozianti statunitensi non accetteranno chiaramente di avviare un dibattito sulla cooperazione normativa. Una siffatta cooperazione normativa dovrebbe avere l'obiettivo di aumentare i livelli di protezione e la stabilità finanziaria;
- i servizi pubblici devono essere pienamente tutelati in quanto garantiscono gli elevati standard esistenti nella fornitura di servizi essenziali e sensibili ai cittadini. A tal fine bisognerebbe inoltre adottare una serie di deroghe chiare e definite in termini generali.

6.7. In materia di servizi pubblici, nel suo parere sul tema *Commercio per tutti* il CESE afferma che il modo migliore per proteggere i servizi pubblici negli accordi commerciali è «quello di ricorrere a un elenco positivo, per quanto riguarda sia l'accesso al mercato che il trattamento nazionale». Tuttavia, l'attuale offerta dell'UE relativa ai servizi nel TTIP adotta un approccio «ibrido» inedito ai servizi elencati che potrebbe dar luogo a una notevole incertezza.

6.8. L'allegato III relativo all'accesso al mercato fornisce un elenco positivo con una formulazione identica all'elenco GATS dell'UE in cui «i servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori»⁽¹³⁾. Tuttavia, la clausola di pubblica utilità, che consente di mantenere strutture monopolistiche, presenta diverse carenze, tra cui il fatto che l'ambito di applicazione non copre determinate limitazioni, quali la verifica della necessità economica o le quote. Il CESE sottolinea che la deroga riguardante i servizi di pubblica utilità deve applicarsi a tutte le modalità di fornitura.

6.9. Il CESE chiede che tale deroga, di cui all'allegato III, sia formulata in maniera esplicita e dettagliata, al fine di garantire che tutti i servizi pubblici sottoposti a esternalizzazione o finanziati dallo Stato o da organizzazioni private, con o senza scopo di lucro, siano esclusi dall'accordo.

6.10. Nonostante la non applicazione delle clausole di sospensione (*standstill*) e di irreversibilità (*ratchet*) ai servizi di cui all'allegato II, il CESE è preoccupato per il fatto che, al termine dei negoziati, le riserve dell'UE attualmente elencate in questo allegato potrebbero essere spostate all'allegato I, impedendo quindi che la liberalizzazione sia rimessa in discussione. A questo proposito, il CESE concorda con quanto si afferma nella relazione consultiva del Consiglio economico e sociale dei Paesi Bassi, secondo cui «i governi devono restare liberi di dichiarare che determinati servizi, definiti secondo le loro preferenze, sono di "interesse pubblico generale"»⁽¹⁴⁾.

6.11. Il CESE teme inoltre che le disposizioni nazionali concernenti qualsiasi servizio che non figuri in modo adeguato nell'elenco di cui agli allegati I e II possano essere esposte a contestazioni da parte del governo degli Stati Uniti attraverso procedimenti di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato per violazione degli impegni in materia di trattamento nazionale o della clausola della nazione più favorita oppure attraverso il sistema giurisdizionale per gli investimenti.

6.12. Il CESE deplora il fatto che all'accesso al mercato dei servizi venga attribuita una minore attenzione rispetto ad altri capitoli e invita la Commissione a intensificare gli sforzi per eliminare gli ostacoli residui che impediscono di accedere ai mercati degli Stati Uniti. Questi ultimi continuano ad imporre un divieto totale nel settore del trasporto marittimo. Sono inoltre in vigore limiti alla presenza di capitali stranieri, come ad esempio il limite del 25 % nel trasporto aereo e del 20 % nel settore delle telecomunicazioni, nonché significativi ostacoli «oltre frontiera», in particolare nel settore delle telecomunicazioni e dei satelliti. Vi è poi un lungo elenco di requisiti in materia di cittadinanza, ad esempio nei settori bancario, assicurativo e della contabilità. Vengono imposti requisiti di residenza per servizi giuridici, di contabilità, ingegneria e assicurazione. Sono necessarie, inoltre, la presenza sul territorio, ad esempio, per i servizi giuridici, di contabilità e di assicurazione, come anche una determinata forma giuridica, in particolare nel settore delle assicurazioni.

7. Sviluppo sostenibile

7.1. Il TTIP offre alle parti la possibilità di promuovere la sostenibilità attraverso gli scambi e di andare al di là di qualsiasi altro accordo commerciale concluso da una delle parti in relazione ad obiettivi di sostenibilità. Nei pareri REX/390 e REX/449⁽¹⁵⁾, il CESE aveva chiesto l'inclusione di un solido capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, definito come una componente essenziale dell'accordo, e accoglie pertanto con favore la portata globale e dettagliata della proposta della Commissione. Il CESE ritiene tuttavia che il valore effettivo di tali disposizioni dipenda innanzitutto dalla possibilità che alla fine queste vengano effettivamente applicate.

7.2. Nel parere REX/390, il CESE sottolinea che un forte meccanismo congiunto di monitoraggio della società civile deve fare parte integrante di qualunque accordo. Il Comitato pertanto sostiene pienamente la dichiarazione della commissaria Malmström sulla necessità di meccanismi di applicazione efficaci nel capitolo sullo sviluppo sostenibile⁽¹⁶⁾. Allo stesso modo, il CESE appoggia le raccomandazioni formulate nella relazione consultiva del Consiglio economico e sociale neerlandese e del Consiglio economico, sociale e ambientale francese circa «la capacità di imporre sanzioni efficaci alle parti, ove necessario»⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ Offerta di servizi e gli investimenti nell'Unione europea (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153670.pdf).

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 11.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota 5.

⁽¹⁶⁾ Dichiarazione della commissaria Malmström del 17 novembre 2015 (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153968.pdf).

⁽¹⁷⁾ Cfr. note 12 e 11.

7.3. Il CESE elogia il profondo impegno della Commissione europea a conseguire elevati standard in materia di lavoro e di ambiente. Il CESE approva che il diritto di regolamentare e di stabilire i livelli di protezione sia stato riaffermato nel preambolo dell'accordo e in un articolo ad hoc del capitolo sullo sviluppo sostenibile.

7.4. Il CESE aveva invitato a ribadire l'impegno delle parti ad attuare e ad applicare efficacemente la loro normativa in materia di lavoro e a rispettare gli obblighi loro derivanti dall'adesione all'OIL. Pertanto il CESE è favorevole all'inclusione di disposizioni vincolanti sulla tutela delle norme fondamentali del lavoro, quali la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, mediante la costituzione di sindacati e l'adesione ad essi, l'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile, nonché l'uguaglianza e la non discriminazione in materia di occupazione e di professioni. Inoltre, il CESE accoglie con favore l'ulteriore integrazione dell'impegno delle parti a garantire condizioni di lavoro dignitose nonché salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di rendere vincolanti tali disposizioni sullo sviluppo sostenibile, occorre attuare un «approccio in tre fasi» che preveda consultazioni governative, gruppi consultivi nazionali e comitati di esperti con la partecipazione dell'OIL e la disposizione generale sulla risoluzione delle controversie contenuta nell'accordo.

7.5. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, l'inserimento di una disposizione sul commercio collegata a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e delle sostanze chimiche è perfettamente in linea con le preoccupazioni della società civile. Il CESE approva pertanto l'inclusione, nell'accordo, di disposizioni intese a prevenire o a ridurre al minimo gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente in relazione ai prodotti chimici e ai rifiuti. Analogamente, il CESE accoglie favorevolmente l'impegno delle parti a garantire una gestione sostenibile delle foreste e il riconoscimento reciproco del notevole impatto negativo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

7.6. La cooperazione tra le parti per quanto riguarda gli aspetti commerciali delle politiche in materia di lavoro e di ambiente è una disposizione della proposta che merita di essere approvata. Il CESE è favorevole a che sia riconosciuta l'importanza della cooperazione nel promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle catene di approvvigionamento globali e nell'elaborare strategie e politiche che favoriscano il contributo del commercio all'efficienza delle risorse, all'economia verde e a quella circolare ⁽¹⁸⁾.

7.7. Il CESE sostiene l'obiettivo di tutelare i diritti del lavoro e l'ambiente attraverso un codice di condotta, programmi standard, l'etichettatura, la certificazione, la verifica e altre politiche aziendali collegate.

7.8. Un comportamento responsabile da parte delle imprese, ad esempio all'insegna della loro responsabilità sociale, può dare un ulteriore contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il CESE sostiene l'inserimento nel capitolo sulla sostenibilità di espliciti riferimenti alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, al patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, alla norma ISO 26000, alla dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi concernenti le imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione MNE) e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

7.9. Il CESE prende atto del fatto che il testo della proposta europea non contiene elementi relativi alla risoluzione delle controversie, tema, questo, che sarà elaborato in una fase successiva, e si riserva la possibilità di formulare osservazioni in merito a tali elementi nel momento in cui saranno resi pubblici.

7.10. Per sostenere l'attuazione dell'impegno delle parti a favore della promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo di perseguire lo sviluppo sostenibile, il CESE è favorevole a un meccanismo di applicazione basato sul dialogo sociale. Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione per l'istituzione di gruppi consultivi nazionali costituiti da gruppi della società civile che rappresentino in modo equilibrato gli interessi delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente e della sanità pubblica, e possano presentare punti di vista o raccomandazioni in merito al TTIP ⁽¹⁹⁾. L'esperienza acquisita con gli accordi in vigore ci insegna che per garantire l'efficacia di tali meccanismi di monitoraggio è importante che le raccomandazioni formulate dagli organi di monitoraggio diano luogo a un'indagine da parte delle istituzioni dell'UE e siano collegate a un meccanismo di applicazione.

8. Investimenti

8.1. Il CESE prende atto della presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di testo relativa a un **sistema giurisdizionale per gli investimenti** (ICS), che introduce una riforma procedurale volta a creare un nuovo sistema in sostituzione del meccanismo ISDS (composizione delle controversie investitore-Stato). Il sistema si compone di due parti, più precisamente le disposizioni sostanziali sulla protezione degli investimenti e le misure operative del sistema, il cui obiettivo è di comporre le controversie tra investitori e Stati. Il sistema comprende anche una sezione introduttiva che contiene le definizioni specifiche relative alla tutela degli investimenti.

⁽¹⁸⁾ Cfr. il parere d'iniziativa del CESE sul tema *Lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento* (GU C 303 del 19.8.2016, pag. 17).

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 7.

8.2. Come era stato richiesto nel parere REX/390, il testo fornisce **definizioni** più precise dei concetti di «diritto di regolamentare», «espropriazione indiretta» e «trattamento giusto ed equo». Sono queste le condizioni che devono essere soddisfatte per poter regolamentare la procedura di risoluzione delle controversie tra uno Stato e un investitore. Questi chiarimenti garantiscono il diritto delle parti a regolamentare la tutela dell'investitore nel pubblico interesse.

8.3. Il CESE sottolinea che le definizioni contenute nell'accordo, in particolare il diritto a regolamentare, dovrebbero essere chiare e assicurare il diritto di un paese a mantenere e a introdurre standard elevati soprattutto in materia di protezione sociale, ambientale e dei consumatori, garantendo al tempo stesso un'adeguata e legittima tutela degli investitori dal protezionismo e dalla discriminazione. Il CESE si rallegra del fatto che un articolo ad hoc sia stato inserito nel testo dell'accordo, in aggiunta a quanto sancito nel preambolo. In relazione al diritto di legiferare nel settore della protezione sociale, dovrebbero essere esplicitamente menzionati i contratti collettivi, compresi gli accordi tripartiti e/o generalizzati (*erga omnes*), in modo da evitare che essi possano essere interpretati come una violazione delle legittime aspettative di un investitore. Le condizioni lavorative e salariali stabilite nel quadro di accordi collettivi non possono essere considerate ostacoli non tariffari al commercio.

8.4. Il CESE riconosce tuttavia che i cambiamenti più significativi riguardano gli aspetti procedurali della **risoluzione delle controversie**. Il sistema di arbitrato è stato trasformato in un sistema giudiziario con un tribunale in cui gli arbitri ad hoc designati dalle parti della controversia sono sostituiti da giudici il cui nome figura in un elenco permanente e che saranno designati dalle parti contraenti. Tali cambiamenti rendono il sistema maggiormente istituzionalizzato. Il CESE invita le parti a garantire che, nel momento stesso in cui il trattato sarà ratificato, il sistema giudiziario per gli investimenti sia pienamente operativo e che i giudici godano di legittimità democratica e siano nominati in modo da eliminare il rischio di politicizzazione del sistema giudiziario, come pure il rischio di conflitti di interesse.

8.5. Il CESE sottolinea con soddisfazione che un codice di condotta rigoroso è stato introdotto per garantire l'imparzialità ed evitare conflitti di interessi. Un «ricorso giurisdizionale» è inoltre previsto per giudicare le sentenze del tribunale, dando così una risposta a critiche legittime sollevate nei confronti del sistema ISDS. Inoltre, la trasparenza è garantita dal fatto che nelle controversie verrebbero applicate le norme dell'UNCITRAL (la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale).

8.6. Il CESE accoglie con favore i miglioramenti intesi a riformare il sistema ma ravvisa ancora una serie di criticità che è necessario affrontare.

8.7. Il CESE riconosce inoltre che sussistono preoccupazioni riguardo all'attuazione del nuovo sistema, preoccupazioni che variano a seconda delle parti interessate. Il CESE chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente questi timori nei suoi sforzi costanti per migliorare il sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

8.8. Alcune di queste preoccupazioni possono essere così riassunte:

- la necessità di trovare il giusto equilibrio tra le politiche pubbliche legittime e le norme di protezione degli investimenti per quanto concerne il «trattamento giusto ed equo» e «la protezione contro l'espropriazione indiretta», sulla base di chiare definizioni che riducano il rischio di interpretazioni estensive;
- un elenco estremamente limitato di obiettivi politici legittimi, come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o della morale pubblica, della protezione sociale o dei consumatori o la promozione e protezione della diversità culturale connesse al diritto di regolamentare;
- il fatto che non vi sia una esplicita esclusione dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione o la fornitura di servizi pubblici;
- l'esclusione totale del lucro cessante dal calcolo del risarcimento per gli investimenti che sono stati effettuati;
- il fatto che l'attuazione del principio «chi perde paga» possa scoraggiare un'impresa, in particolare una PMI, dal ricorrere a tale sistema;
- la necessità di fare riferimento agli obblighi degli investitori di cui alla dichiarazione dell'OIL per le imprese multinazionali, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;

- una certa mancanza di chiarezza circa il modo in cui le sentenze saranno riconosciute ed eseguite dai tribunali nazionali e circa il rapporto con la convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere o con le pertinenti norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Questi elementi meritano di essere precisati in quanto l'attuale sistema pone gli investitori già ora dinanzi a problemi di applicazione;
- la necessità di valutare attentamente la compatibilità del sistema giurisdizionale per gli investimenti con il quadro giuridico dell'UE;
- l'assenza di una reale indipendenza dei giudici, dal momento che nella nuova proposta in alcuni casi sono ancora autorizzati a operare come legali di impresa;
- la necessità di prendere in considerazione la raccomandazione di una valutazione d'impatto per la sostenibilità, contenuta nel progetto di relazione tecnica intermedia sul TTIP, per escludere la possibilità che i servizi pubblici siano oggetto di contestazione nell'ambito dell'ICS (²⁰).

Il CESE invita la Commissione a coinvolgere la società civile e la comunità giuridica europea nel dare una risposta a tali preoccupazioni.

8.9. Alcuni soggetti interessati, inoltre, mettono in dubbio la necessità di un apposito sistema di arbitrato in materia di investimenti in sistemi giuridici nazionali ben funzionanti e altamente sviluppati (²¹).

8.10. In conclusione, il CESE ritiene che il sistema giurisdizionale per gli investimenti proposto dalla Commissione europea sia un passo nella giusta direzione, ma che debba essere ulteriormente migliorato in un certo numero di settori al fine di operare come organo giurisdizionale internazionale indipendente. Il Comitato si rammarica del fatto che questo sia stato proposto senza un processo di consultazione completo e adeguato e senza una valutazione preliminare dell'impatto concernente sia i costi del sistema stesso sia il suo funzionamento, e chiede alla Commissione di effettuare tale valutazione.

Bruxelles, 21 settembre 2016.

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS

(²⁰) Ecorys, *Trade SIA on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and the USA — Draft Interim Technical Report* (Valutazione d'impatto per la sostenibilità degli scambi commerciali riguardo al Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) tra l'UE e gli USA — Progetto di relazione tecnica intermedia), pag. 144 (<http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/TSA-TTIP-draft-Interim-Technical-Report.pdf>).

(²¹) Cfr. ad esempio la posizione della Confederazione europea dei sindacati sulla proposta della Commissione per un sistema giurisdizionale per gli investimenti nel TTIP e nel CETA <https://www.etuc.org/documents/etuc-position-commissions-proposal-investment-court-system-ttip-and-ceta#.V2xn19KNhHg>.